

	SCHEMA ACCORDO QUADRO	
	PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI	
	AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI AI CONTRIBUTI CONSORTILI DEI	
	CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE TOSCANA	
	CIG _____	
	TRA	
	Il Consorzio 6 Toscana Sud (C.F. 01547070530) con sede in Grosseto, in	
	viale L. Ximenes n. 3, in persona del Direttore Generale _____ (C.F.	
	_____), giusta poteri allo stesso conferiti dalla L.R.T. n. 79/2012 e	
	dallo Statuto consortile, nonché dal Decreto del Presidente n. __ del _____,	
	domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio	
	(di seguito denominato, per brevità, anche solo “Committente” o “Stazione	
	Appaltante)	
	E	
	_____ (C.F./P. IVA _____),	
	con sede legale in _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese	
	_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via	
	_____, in persona del Legale rappresentante _____	
	(C.F. _____), giusta poteri allo stesso conferiti da _____	
	(di seguito denominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)	
	congiuntamente denominati le “Parti”	
	PREMESSO	
	- che la L.R.T. n. 79/2012 e ss.mm.ii., al fine di realizzare economie di	
	gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni affidate ai	
	ConSORZI, impone all'articolo 23 l'obbligo di gestire in forma associata le	
	1	

seguenti attività: a) organizzazione e gestione delle risorse umane; b) gestione

dei servizi amministrativi e dei servizi informativi e territoriali; c) gestione del

catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza; d) gestione

dell'affidamento dei contratti pubblici; e) gestione legale dei contenziosi; f)

gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i

consorziati;

- che il suindicato art. 23 della L.R. n. 79/2012 prevede per lo svolgimento in

forma associata delle attività sopra elencate, l'utilizzo delle strutture e delle

risorse umane dei Consorzi di bonifica della Regione Toscana, senza ulteriori

oneri per la contribuenza consortile;

- che la normativa vigente in tema di contratti pubblici promuove la

centralizzazione delle committenze, le aggregazioni di stazioni appaltanti,

nonché l'esecuzione congiunta di appalti e concessioni specifici da parte di

due o più stazioni appaltanti;

- che al fine di dare attuazione alla normativa e ai principi sopra indicati, i

Consorzi di Bonifica della Regione Toscana e segnatamente il Consorzio 1

Toscana Nord, il Consorzio 2 Alto Valdarno, il Consorzio 3 Medio Valdarno, il

Consorzio 4 Basso Valdarno, il Consorzio 5 Toscana Costa e il Consorzio 6

Toscana Sud, hanno ritenuto necessario procedere alla gestione in forma

associata della gara di appalto per la conclusione di un Accordo Quadro con

un solo operatore economico per il servizio di stampa, imbustamento e

recapito degli avvisi di pagamento (di seguito anche solo **“Gara”**), per

l'annualità 2021, con riserva di esercitare il diritto di opzione ai fini della

continuazione del Servizio per le successive annualità 2022 e 2023;

- che l'utilizzo dell'Accordo Quadro e della forma associata della procedura

di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più

soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, la

semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il

conseguimento di economie di scala, un incremento della specializzazione

delle competenze, nonché un risparmio della procedura medesima;

- che con Convenzione perfezionata in data _____ (di seguito per brevità

anche solo “**Convenzione**”), i Consorzi di bonifica suindicati hanno conferito

al Consorzio 6 Toscana Sud le funzioni di centrale di committenza e stazione

appaltante per l'espletamento della Gara in forma associata;

- che con Bando di gara pubblicato su _____ in data _____ e su

_____ in data _____, il Consorzio 6 Toscana Sud, in qualità di

Stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto la Gara con

procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;

- che con determina n. ____ del __.__.__, la Gara è stata aggiudicata in via

definitiva ed efficace al Fornitore;

- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dal Consorzio 6 Toscana

Sud sulla base della predetta Convenzione e che il medesimo non è fonte di

alcuna obbligazione per il Committente nei confronti del Fornitore;

- che il Fornitore dichiara che il presente Accordo Quadro e i suoi allegati,

definiscono in modo completo gli impegni ivi assunti e le prestazioni da fornire;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando e il

Disciplinare di gara comprensivo dei relativi allegati *[eventuale: nonché i chiarimenti resi in sede di gara]*, ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, in ogni caso, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: Allegato "A" (Capitolato Speciale d'Appalto); Allegato "B" (Offerta tecnica); Allegato "C" (Offerta economica); Allegato "D" (Patto di Integrità).

Resta inteso che per le definizioni del presente Accordo Quadro e dei Contratti derivati trova applicazione quanto specificato all'art. 1 (Definizioni) del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo che il contesto delle singole clausole contrattuali disponga diversamente.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti derivati, del Servizio di acquisizione ed elaborazione dati finalizzati alla stampa, imbustamento e recapito al destinatario degli Avvisi di pagamento emessi dai Consorzi di bonifica della Regione Toscana per l'annualità contributiva 2021 con riserva da parte di ciascun Consorzio di esercitare il diritto di opzione per la continuazione del servizio per le successive annualità 2022 e 2023, come di seguito meglio precisato.

Con il presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a sottoscrivere i singoli Contratti derivati con ciascun Consorzio aderente alla Convenzione e a prestare il Servizio oggetto dell'Accordo Quadro ai prezzi, patti e condizioni ivi stabiliti e nei restanti atti di gara, nonché nel rispetto delle disposizioni dei singoli Contratti derivati.

La Stazione Appaltante e/o i singoli Consorzi con la sottoscrizione del

presente Atto non assumono alcun obbligo di attivare il Servizio mediante contratto derivato.

La Stazione appaltante non risponderà, in ogni caso, delle obbligazioni derivanti dai Contratti derivati stipulati dai singoli Consorzi.

[N.B: resta fermo ai fini del presente Accordo Quadro quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare di gara , ultimo periodo]

ART. 3 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivati

Fermo il raggiungimento dell'importo massimo complessivo stimato e quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo risoluzione o recesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale i singoli Consorzi possono stipulare i contratti derivati, restando salvi, vincolanti ed impregiudicati gli effetti dell'Accordo Quadro relativi alla regolamentazione dei singoli Contratti derivati per tutto il tempo durata dei medesimi, anche dopo il predetto termine di scadenza.

La durata dei Contratti derivati è strettamente connessa all'espletamento delle attività di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, relative all'annualità contributiva 2021, oltre alla eventuale ristampa di flussi integrativi di modesti quantitativi o di eventuali solleciti da effettuarsi alle condizioni economiche e tecniche offerte in gare; la durata del Servizio non potrà essere superiore a 24 mesi dalla sottoscrizione dei singoli contratti o dall'esercizio del diritto di opzione, salvi i casi di risoluzione e recesso.

E' facoltà di ogni singolo Consorzio esercitare il diritto di opzione per la continuazione del Servizio per il contributo di bonifica relativo alle annualità

2022 - 2023, mediante provvedimento espresso del responsabile del contratto

notificato via PEC al Fornitore almeno 2 (due) mesi prima della data presuntivamente prevista per l'invio del contributo di bonifica di ciascuna delle due annualità 2022 e 2023.

L'esercizio del diritto di opzione da parte del Consorzio obbliga il Fornitore a proseguire il contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni tecniche ed economiche, anche migliorativi, stabiliti nel contratto originario.

[N.B: resta fermo ai fini del presente Accordo Quadro quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare di gara , ultimo periodo]

Art. 4 - Importo massimo stimato

L'importo massimo presunto stimato del presente Accordo Quadro è di € _____ (esclusa IVA) determinato sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di Gara moltiplicati per il numero totale stimato degli Avvisi di pagamento pari _____, indicativamente riportato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo dei Contratti derivati verrà contabilizzato a misura sulla base dei prezzi offerti che restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto anche in caso di esercizio del diritto di opzione. Il Fornitore prende atto che le quantità degli Avvisi di pagamento vengono annualmente determinati nel Piano di Riparto di cui all'art. 29, comma 3, della L.R.T. n. 79/2012.

Resta inteso che l'importo/quantitativo massimo stimato dell'Accordo Quadro non è vincolante per la Stazione appaltante e/o per i Consorzi.

Il presente Appalto non comporta oneri da interferenza per la sicurezza e l'ammontare degli stessi è, dunque, pari a Euro 0,00 (zero).

ART. 5 - Obblighi del Fornitore

Fermo quanto stabilito agli articoli 3 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, descritti nel presente Accordo Quadro, nei Contratti derivati, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, con puntualità, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nei predetti atti, nonché a garantire la continuità e regolarità dei servizi presi in carico.

Il Fornitore si obbliga, tra l'altro, a recapitare gli Avvisi nelle aree geografiche (CAP) appartenenti all'elenco presentato in fase di partecipazione alla procedura di gara, eventualmente aggiornato in fase di esecuzione contrattuale, purché l'eventuale copertura non risulti inferiore a quanto risultante nell'Offerta presentata.

In conformità a quanto stabilito all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per la quota parte di avvisi da inviare non coperti direttamente in autoprestazione dal Fornitore è consentita allo stesso la facoltà di ricorrere al Fornitore del Servizio Universale (FSU), in misura in ogni caso non superiore al 30% degli invii da effettuare in ciascuna annualità per ciascun Consorzio, senza che ciò costituisca subappalto. Il prezzo riconosciuto all'appaltatore dal Consorzio, anche per gli invii affidati al FSU, resterà comunque pari a quello offerto in sede di gara.

Gli avvisi di pagamento da indirizzare al contribuente, oggetto del servizio, dovranno essere predisposti sulla base di modelli approvati da ciascun Consorzio, i cui layout indicativi, suscettibili di variazione in base alle rispettive esigenze, sono stati individuati nella documentazione di gara e da intendersi parte integrante del presente Accordo Quadro anche se non materialmente

allegati.

Il Fornitore risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del Servizio, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza la Stazione appaltante e/o i singoli Consorzi.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ai singoli Consorzi e/o alla Stazione appaltante, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Servizio.

Il Fornitore dovrà garantire nel caso di cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, per qualsiasi motivo avvenuta, la massima collaborazione, anche tecnica, nei confronti dei Fornitori eventualmente subentrati.

ART. 6 – Modalità e termini attivazione ed esecuzione del servizio

Fermo quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'attivazione del Servizio deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla stipula dei singoli Contratti derivati, salva la facoltà per ciascun Consorzio di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica, ove migliorative.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro e/o nei Contratti derivati.

ART. 7 – Corrispettivi e fatturazione

Il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero degli avvisi lavorati

(stampati - recapitati - postalizzati) moltiplicato per i prezzi unitari indicati

nell'Offerta economica e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata

dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati, non essendo prevista la

revisione periodica dei prezzi, in conformità anche a quanto stabilito all'art. 9

del Capitolato Speciale d'Appalto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore a proprio rischio,

in base a propri calcoli, indagini e stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà da parte di ciascun

Consorzio secondo modalità e termini stabiliti all'art. 8 del Capitolato Speciale

d'Appalto. In particolare, le Parti convengono che il pagamento potrà essere

effettuato previa presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze:

- prima fattura: relativa alla prestazione secondaria di cui all'art. 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, lettere A, B, C, D, E da presentarsi a cura del Fornitore a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà nei successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura stessa;
- seconda fattura: relativa alla prestazione principale, da presentarsi a cura del Fornitore a seguito del rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento della fattura avverrà nei successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della fattura. La fatturazione relativa alla prestazione principale dovrà dare esatta contezza degli invii effettuati mediante ricorso al FSU, specificando i CAP non raggiunti in autoprestazione.

	Il corrispettivo per la stampa e gli invii di eventuali ed ulteriori nuovi flussi	
	integrativi di modeste quantità o solleciti dovrà essere fatturata con le stesse	
	modalità sopra riportate.	
	I singoli Consorzi procederanno ai pagamenti dovuti al Fornitore solo a seguito	
	della verifica della regolarità contributiva e dell'assenza di insoluti fiscali, fermo	
	l'intervento sostitutivo in caso di eventuali inadempienze contributive e	
	retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il Fornitore dovrà indicare in ogni fattura	
	il numero CIG derivato di ciascun Contratto derivato.	
	I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore	
	presso _____ Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara	
	che il predetto conto corrente opera nel rispetto della L. n. 136/2010 s.m.i.	
	Le generalità e il/i codici fiscali del soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto	
	conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione rilasciata dal	
	Fornitore che ancorchè non materialmente allegata al presente Accordo	
	Quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale.	
	Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere	
	tempestivamente note le variazioni relative alle modalità di accredito dei	
	corrispettivi; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare	
	eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti	
	già effettuati.	
	I corrispettivi si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni contrattuali rese a	
	perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni	
	dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivati nonché della normativa di	
	riferimento.	

La Stazione appaltante non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dei singoli Consorzi.

Art. 8 – Referente del Fornitore

Il Fornitore dovrà nominare prima della sottoscrizione di ciascun Contratto i propri Referenti, sia per la prestazione principale sia per la prestazione secondaria, in conformità a quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Fornitore dovrà garantire la reperibilità del Referente ed assicurare modalità di reperimento in caso di urgenza nonché comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni del Referente e/o variazioni del recapito.

ART. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, infortunistica, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti,

Il Fornitore dichiara di intrattenere con il personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o comunque professionale nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località

di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'appalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, i Consorzi potranno dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 10 - Garanzia definitiva

Il Fornitore è obbligato a produrre la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 all'atto della stipula dei singoli contratti derivati dall'Accordo Quadro (una per ciascun contratto derivato).

La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di ciascun Consorzio.

La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti derivati. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, fermo il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – Danni, responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

Il Fornitore assume in proprio, manlevando la Stazione Appaltante e i singoli Consorzi, da ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dai Contratti derivati, anche se eseguite da parte di terzi.

In particolare, il Fornitore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Accordo Quadro e dai Contratti derivati, sollevando la Stazione Appaltante e i Consorzi da ogni responsabilità.

Il Fornitore presenterà a ciascun Consorzio prima della stipula del Contratto derivato la polizza assicurativa a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del Contratto derivato per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari a 500.000,00 euro per anno.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualunque momento la validità ed efficacia della predetta copertura assicurativa, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti, per quanto di ragione, potranno essere risolti di diritto con ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo il maggior danno.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui

al precedente comma.

ART. 12 - Penali

Per l'applicazione delle penali si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto da intendersi quivi integralmente trascritte.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, nei modi stabiliti al predetto art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzione di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea del Fornitore ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad esso non imputabili; il Fornitore non sarà ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate, comprovate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato il mancato o tardivo adempimento.

Ciascun Consorzio potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% dell'importo del Contratto, fermo il risarcimento di eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La Stazione Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro qualora le penali irrogate da ogni singolo Consorzio siano risultate superiori al 10% dell'importo di ciascun contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ciascun Consorzio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, e dovrà essere conseguentemente reintegrata.

ART. 13 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza.

In caso di inosservanza, la Stazione appaltante e/o i singoli Consorzi hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti, fermo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 – Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno costituire causa di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, per quanto di ragione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, senza assegnare alcun termine per l'inadempimento, le seguenti ipotesi:

- a) qualora il Fornitore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 80/2016 e avrebbe dovuto essere escluso dalla Gara;
- b) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati ovvero per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) applicazione di penali oltre la misura stabilita al precedente art. 12;
- d) frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) cessione di tutto o in parte dell'Accordo Quadro e/o del Contratto derivato;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) violazione degli obblighi di riservatezza;
- h) fallimento o altre procedure concorsuali;
- i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- k) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta;

m) mancata copertura dei rischi durante la vigenza di ogni singolo

Contratto;

n) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali

stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

o) in tutti gli altri casi previsti nell'Accordo Quadro e/o nel Contratto

derivato.

Resta inteso che la Stazione Appaltante e/o i singoli Consorzi, per quanto di

rispettiva competenza, dovranno risolvere di diritto l'Accordo Quadro e/o

singoli Contratti nei casi di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

s.m.i..

La Stazione appaltante e ciascun Consorzio si avvarranno della clausola

risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora, nei confronti

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa con funzioni specifiche relativamente alla stipula o all'esecuzione

del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare o sia disposto il

giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter,

319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Ciascun Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo

l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i

servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

La Stazione Appaltante e/o i Consorzi, in ogni caso, quando accertino un

grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con

l'Accordo Quadro e/o con i Contratti derivati tale da compromettere la buona

riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al

Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15

(quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante e/o i Consorzi hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivati, la Stazione appaltante e/o i Consorzi assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante e/o i Consorzi potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti derivati, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei Contratti derivati a partire dalla data di risoluzione della Convenzione stessa ed è causa ostativa alla conclusione di nuovi Contratti derivati.

In tutti i casi di risoluzione, i Consorzi avranno diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore in tutti i casi di risoluzione si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio sino all'individuazione del nuovo Fornitore.

ART. 15 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, in conformità a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. la Stazione appaltante e/o i singoli Consorzi hanno diritto, in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, previo il pagamento da parte dei Consorzi delle prestazioni oggetto del medesimo Contratto derivato eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Qualora la Stazione appaltante receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti derivati da parte dei Consorzi.

ART. 16 – Cessione del contratto e del credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e/o i Contratti derivati, salvo quanto stabilito dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto derivato, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i Consorzi di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore

cedente. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Resta inteso che la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito in favore del Fornitore.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante e/o i Consorzi, per quanto di competenza, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

ART. 17 – Subappalto

(nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di appalto)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

(nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di appalto)

E' consentito al Fornitore subappaltare la prestazione principale e la prestazione secondaria fino alla concorrenza rispettivamente del ____% e ____%.

[da precisare solo in caso di dichiarazione di subappalto]

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dei singoli Consorzi.

Il Fornitore si impegna a depositare presso il Consorzio, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e ogni altra documentazione necessaria ai fini della definizione del procedimento di autorizzazione.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Consorzio da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, è causa di risoluzione contrattuale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che il ricorso al Fornitore del Servizio Universale non configura subappalto.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro, si conviene che il Consorzio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto

2010, n.136.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante e ai Consorzi il conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto contorrente, nonché ogni successiva modifica dei dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.

Ai fini della tracciabilità il Fornitore sarà tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali, anche in quelli con eventuali subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'ANAC.

Nei Contratti derivati stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Fornitore, il subfornitore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il Fornitore, il subfornitore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Consorzio appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ciascun Consorzio verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 19 - Foro competente

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa la clausola

compromissoria.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione

Appaltante inerenti l'Accordo Quadro, è competente in via esclusiva il Foro di

Grosseto.

Per tutte le controversie relative ai rapporti inerenti ai Contratti derivati, è

competente in via esclusiva il Foro ha la sede principale il Consorzio.

ART. 20 – Modifiche societarie

Qualora il Fornitore subisca modificazioni soggettive, ceda, affitti l'azienda o

un ramo d'azienda, ovvero proceda alla trasformazione, fusione o scissione

della società stessa, è tenuto entro 30 giorni a comunicarle al Consorzio, il

quale, previo accertamento dei requisiti previsti per l'affidamento dei singoli

Contratti derivati potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente

la gestione dell'appalto fino alla scadenza contrattuale. La mancata

comunicazione delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto

dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti derivati.

ART. 21 – Interpello

In caso di fallimento del Fornitore o risoluzione dell'Accordo Quadro o in uno

dei casi previsti all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente procederà

con interpello al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per il valore

residuo.

ART. 22 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione appaltante, ai sensi

dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è _____.

Resta ferma la competenza dei singoli Consorzi in ordine alla nomina dei

responsabili del procedimento e del Direttore dell'esecuzione relativamente al

Contratto derivato.

ART. 23 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al presente Accordo Quadro e non verranno comunicati a terzi. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale Arch. Fabio Zappalorti.

ART. 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro e ai Contratti derivati ad eccezione di quelle che fanno carico ai singoli Consorzi per legge. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte II al D.P.R. 131/1986.

ART. 25 – Elezione domicilio e regole applicabili alle comunicazioni

Ai fini del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha eletto domicilio in _____, presso la propria sede in via _____. Il Fornitore dichiara di voler ricevere presso indirizzo pec _____ tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo Quadro, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente Accordo Quadro e/o ai relativi Contratti derivati saranno eseguiti utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art.52, commi da 1 a 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.Lgs. n. 82/2005.

ART. 26 – Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di approvare singolarmente nonché nel loro insieme; qualunque modifica del presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento degli obblighi relativi all'Accordo Quadro e/o ai Contratti derivati, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro e negli atti in esso richiamati, ivi incluso il Capitolato Speciale, l'offerta tecnica ed economica del Fornitore, si intendono espressamente richiamate e vincolanti tra le Parti le disposizioni normative vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. Toscana n. 38/2007.

Letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. __.__.____, n. __ Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_____, li _____

Per la _____

	Il Legale Rappresentante	

	Per il Consorzio 6 Toscana Sud	
	Il Direttore Generale	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, il Fornitore accetta	
	espressamente e specificamente gli articoli del presente Accordo Quadro: Art.	
	3 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivati); Art. 4 (Importo massimo	
	stimato); Art. 6 (Modalità e termini di attivazione ed esecuzione del Servizio);	
	Art. 7 (Corrispettivi e fatturazione); Art. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di	
	lavoro); Art. 10 (Garanzia definitiva); Art. 11 (Danni, responsabilità verso terzi	
	e copertura assicurativa); Art. 12 (Penali); Art. 13 (Riservatezza); Art. 14	
	(Risoluzione); Art. 15 (Recesso); Art. 16 (Cessione del contratto e del credito);	
	Art. 17 (Subappalto); Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 19 (Foro	
	competente); Art. 20 (Modifiche societarie); Art. 24 (Oneri fiscali e spese	
	contrattuali).	
	Il Legale Rappresentante	

	Il presente contratto consta di n° _____ pagine di cui ne sono occupate _____ e	
	fin qui della presente, oltre agli allegati Sub "A" (_____), Sub "B" (_____),	
	Sub "C" (_____), Sub "D" (_____) e Sub "E" (_____), per complessive	
	pagine _____.	
	26	